



**CONFEDERAZIONE  
GIUDICI DI PACE**



**Unione Nazionale Italiana  
Magistrati Onorari**

**A.N.M.O.**

**Associazione Nazionale Magistrati  
Onorari**



**A.N.G.O.T.**

**A.I.M.O.**

Facendo seguito a quanto concordato in sede di audizione informale con il Presidente Ostellari e i Capi Gruppo della Commissione Giustizia del Senato, le scriventi associazioni hanno elaborato con grande impegno di mediazione, la seguente tabella di auspicati interventi riformatori alla Riforma Orlando (d.leg. 116/2017).

## **DISCIPLINA TRANSITORIA**

### **ASPETTI ORDINAMENTALI**

- 1) **DURATA DEL SERVIZIO: PERMANENZA NELLE FUNZIONI SINO ALL'ETA' PENSIONABILE** (ossia 72 anni o l'età pensionabile prevista per il libero foro)
- 2) **ESCLUSIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEI M.O. IN SERVIZIO NELL'UFFICIO PER IL PROCESSO ed in via subordinata VOLONTARIETA' DELL'ASSEGNAZIONE e CONSERVAZIONE DELLE FUNZIONI AUTONOME** dei M.O. in servizio anche nell'UFFICIO, **POSSIBILMENTE ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ESCLUSIVE AI MO IN SERVIZIO:** introduzione di sistemi atti a garantire la fruizione da parte dei capi degli uffici del modulo organizzativo con modalità tali per cui la scelta dei magistrati onorari non sia condizionata-Abrogazione dell'art. 30 commi 9, 10, 11.
- 3) **RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE**, contingentamento delle nuove assegnazioni in organico proporzionate alla cessazione dalle funzioni graduale dei MO in servizio per un numero massimo di 5100.
- 4) **DISCIPLINARE GRADUATO** come previsto dalla legge delega 57/2016
- 5) **TRASFERIMENTI AD ALTRO UFFICIO** su interpello come previsto dalla legge delega 57/2016

### **ASPETTI RETRIBUTIVI**

- 1) **RETRIBUZIONE FISSA DIGNITOSA e PARAGONATA AL VALORE DELLA ATTIVITA' E DELLE RESPONSABILITA' e RISCHI ASSUNTI**, anche di natura personale; **POSSIBILITA' DI SCELTA TRA TRE IMPEGNI E QUATTRO IMPEGNI CON AUMENTO PROPORZIONALE DELLA RETRIBUZIONE;**
- 2) descrizione del **CONCETTO DI IMPEGNO** diverso dal concetto di **UDIENZA** in senso stretto, comunque remunerabile, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per le attività extra udienza.



**CONFEDERAZIONE  
GIUDICI DI PACE**



**Unione Nazionale Italiana  
Magistrati Onorari**

**A.N.M.O.**

**Associazione Nazionale Magistrati  
Onorari**



**A.N.G.O.T.**

**A.I.M.O.**

- 3) **Nessuna differenziazione tra la retribuzione per chi esercita funzioni fuori o dentro l'Ufficio per il processo.**
- 4) **DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE** nella misura del 40 % con relativa decontribuzione previdenziale (SLIDES del 7 marzo 2019).
- 5) **SCELTA DELLA RETRIBUZIONE FISSA** da EFFETTUARSI entro mesi TRE mesi dalla entrata in vigore della Legge di modifica al decreto legislativo 116/2017 con possibilità di modifica alla scadenza quadriennale di ogni verifica (accordi Tavolo Politico 7 marzo 2019).
- 6) **ALTERNATIVA della SCELTA DEL COTTIMO:** indennità per chi esercita funzioni di magistrato onorario di tribunale e non intende accedere alla opzione "fisso" e' commisurata alla attività di udienza e anche a quella accessoria ed è raddoppiata al superamento delle cinque ore e adeguata agli indici istat.
- 7) Gli impegni offerti dal magistrato onorario per esigenze di servizio che superino la quota di cui alla opzione FISSA scelta, saranno remunerate con modalità di "cottimo".
- 8) **PAGAMENTO SU BASE MENSILE E MEDIANTE UN SISTEMA CHE ASSICURI CELERITA' ED AUTOMATICITA'.**
- 9) Riapertura uffici del Giudice di Pace soppressi su richiesta ed a spese dei comuni.

## **ASPETTI PREVIDENZIALI**

### **Il sistema previdenziale e la contribuzione dello Stato – La previdenza complementare.**

**Prevedere un sistema contributivo che non incida integralmente sulle indennità annuali del M.O. e che non obblighi alla iscrizione ad alcun ENTE PREVIDENZIALE, se non già iscritto, qualora non sia possibile da tale iscrizione maturare alcun diritto alla pensione, a meno di riconoscere contributi figurativi e attribuire comunque un diritto alla pensione al termine dell'esercizio delle funzioni.**

**Si auspica l'adesione alla previsione sulla previdenza ed alla tutela delle lavoratrici madri contenute nel D.D.L. 1516, artt. 25 bis e ss., stante anche l'evidente illegittimità della imputazione totale di tale spesa esclusivamente al magistrato onorario.**

### **Sull'ufficio per il processo la proposta è quella di applicare l' art. 21 DDL 1516**

#### **Art. 21.**

*1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:*

*« I giudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. Il presidente del tribunale per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione: »;*



**CONFEDERAZIONE  
GIUDICI DI PACE**

**A.N.M.O.**

**Associazione Nazionale Magistrati  
Onorari**

**A.N.G.O.T.**



**Unione Nazionale Italiana  
Magistrati Onorari**



**A.I.M.O.**

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) può assegnare all'Ufficio per il processo, unicamente a domanda dell'interessato, previo interpello e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio o nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10 per i compiti di cui all'articolo 10, comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di candidati si procede ai sensi dell'articolo 10, comma 5. In tale ipotesi il carico di lavoro non può essere inferiore al 35 per cento, né superiore al 70 per cento del numero medio nazionale di cui all'articolo 11, comma 5. In tale ipotesi deve essere garantito altresì un numero di udienze, così come definite dall'articolo 31, comma 1, proporzionale alla percentuale di carico di lavoro e che, comunque, non devono essere inferiori a due udienze a settimana »;

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) può assegnare, su domanda e previo interpello, ai sensi dell'articolo 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con esclusione delle attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), e dell'articolo 10, commi 10 e 11. Non si applica, in tali ipotesi, il disposto di cui all'articolo 11 del presente decreto »;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono coadiuvare il magistrato professionale nello svolgimento dei compiti di coordinamento e vigilanza dei tirocinanti e degli stagisti e nelle attività di supporto dei collegi di cui all'articolo 10 »;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'individuazione dei criteri di assegnazione dei nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di pace e agli ex giudici onorari togati applicati in tribunale nelle sezioni penali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino automaticità e trasparenza nell'assegnazione »;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione come giudici onorari di tribunale, di cui al comma 1, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e per essi non valgono i limiti di cui all'articolo 12. La destinazione è mantenuta sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario »;

h) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

RI« 5-bis. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere assegnati, su domanda e previo interpello, nonché previo parere vincolante della sezione autonoma del consiglio giudiziario competente, alle sezioni dei giudici per le indagini preliminari. Tale assegnazione è disposta in via esclusiva per un periodo di tre anni. Al giudice onorario possono essere assegnati in via autonoma affari di minore complessità e caratterizzati dalla serialità e può coadiuvare il giudice per le indagini preliminari con attività di approfondimento giuridico e dottrinario per le questioni più complesse. In tale ultimo caso in calce al provvedimento è inserita l'indicazione che il giudice onorario ha contribuito alla formazione dell'atto »;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace applicati ai tribunali, di cui ai commi 1 e 5, non si applicano nei collegi »;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace, di cui ai commi 1 e 5, non si applica nei collegi »;

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 »;

n) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.